

# FEDERTERME

Federazione Italiana delle Industrie Termali  
e delle Acque Minerali Curative



FEDERTERME  
1919 - 2009

**Audizione della Federterme  
presso la X Commissione (Attività Produttive)  
del Senato della Repubblica  
nell'ambito della  
Indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali  
italiane.**

Roma, 11 novembre 2009

CONFINDUSTRIA

## Indice

Le cure termali nella sanità italiana.....	p.2
Il settore termale in cifre.....	p.2
L'andamento del settore.....	p.3
Principali problematiche afferenti il settore termale.....	p.4/8
a)-Attuazione della legge 323/2000 di riordino del settore termale	
b)-Destinazione di una quota del Fondo Sanitario Nazionale per il finanziamento delle cure termali erogate dal Servizio Sanitario Nazionale	
c)-Incidenza dell'IVA indetraibile sugli investimenti delle aziende termali	
d)-Promozione del settore turistico-termale	
e)-Privatizzazioni	
In Allegato.....	pp.9/11
Schema sullo stato di attuazione della legge di “Riordino del settore termale” del 24 ottobre 2000, n.323	

\*\*\*\*\*

La Federazione Italiana delle Industrie termali e delle Acque Minerali Curative (Federterme Confindustria) è stata fondata nel 1919 e nel 2009 ha celebrato il 90 di attività con un programma di eventi, con l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. In tale quadro si colloca “Terme Aperte”, eventi rivolti ad ascoltare le esigenze del pubblico invitato a conoscere le terme dall'interno. Nel 2009 Federterme ha aggiornato il Compendio della normativa vigente in materia di terme ed acque minerali termali.

## Le cure termali nella sanità italiana

Le cure termali nel panorama della sanità del nostro Paese rappresentano un presidio sanitario che utilizza acque minerali di comprovata e riconosciuta efficacia terapeutica, che opera sulla base di *standard* qualitativi sempre più elevati, per la prevenzione e la cura di numerose patologie croniche ed invalidanti che colpiscono la popolazione, sottraendo al Servizio Sanitario Nazionale una platea di pazienti che graverebbe, altrimenti, ed in modo ben più incisivo, sui capitoli di spesa di altri segmenti del comparto sanitario, in termini di oneri per ricoveri ospedalieri, per accresciuto consumo di farmaci, per prestazioni specialistiche ed ambulatoriali.

Peraltro, negli ultimi anni si è assistito, anche per le terme, ad un'evoluzione del concetto tradizionale di "cura" e, di conseguenza, degli scenari di riferimento, che hanno visto il rapido diffondersi di un approccio salutistico "allargato".

Le Terme, assieme ai tradizionali trattamenti per la cura di patologie acute e croniche (bagni, inalazioni, irrigazioni, ecc.), erogano, infatti, anche una vasta gamma di servizi che vanno dalla medicina riabilitativa alle prestazioni per il benessere in senso lato (ricomprensenti, tra l'altro, la ricezione alberghiera, la ristorazione, le attività culturali e quelle ricreative, sportive, ecc.).

Perciò, anche la tradizionale funzione "sociale" del termalismo è più volte mutata, registrando la progressiva entrata sul mercato, secondo una logica di marketing adeguata ai tempi, del comparto del benessere e delle attività connesse, con la nascita di un nuovo prodotto, quello del "***benessere termale***", una definizione che ricomprende una serie di obiettivi che contemplano non solo la terapia, intesa come ripristino dell'integrità fisica della persona, ma in senso più ampio, la necessità di garantire il recupero di una salute sempre più in linea con la definizione dell'OMS, secondo la quale: "***la salute non consiste solo nell'assenza di uno stato patologico, ma anche in un pieno "stato di benessere fisico, psichico e sociale"***".

## Il settore termale in cifre

Il settore termale, continua a rappresentare uno dei principali motori di crescita dell'economia italiana. Il nostro Paese, infatti, vanta un numero straordinario di stabilimenti termali, circa 380, distribuiti in 170 comuni termali, presenti in quasi tutte le regioni, con un'equa ripartizione tra nord, (46,7%), centro (14,8%) e sud (38,5%). Si tratta, globalmente, di un complesso di aziende che assumono prevalentemente la configurazione della società di capitali: ammontano, infatti, a circa 250 quelle organizzate in forma di Spa, Srl, Sapa, ecc. mentre le altre assumono diversa forma giuridica (imprese individuali, cooperative, ecc.).

Diversamente da altri settori dell'economia nazionale, nell'industria termale si registra una spiccata concentrazione dell'attività produttiva nelle imprese di maggiore dimensione; il 65% delle strutture, infatti, impiega almeno 25 addetti, compresi gli stagionali, con punte che arrivano ai 200 addetti. Si noti, peraltro, che gli occupati del settore, compresi i lavoratori stagionali, oscillano attorno alle 16.000 unità di addetti "diretti" ed i circa 60.000 indiretti.

Questi numeri, logicamente, sono destinati a crescere in misura esponenziale, laddove si consideri l'"indotto", che ogni azienda termale produce sul territorio, in termini di positive ricadute sul piano del turismo, delle economie locali e dell'occupazione.

Il settore termale presenta, inoltre, anche un tasso di femminilizzazione delle attività di assoluto rilievo, con un valore pari a 58 unità, per Dirigenti ed Impiegati (rispetto ad un valore medio di 52 unità per l'intera economia italiana) mentre per le qualifiche Operai ed Assimilati i valori medi sono rispettivamente di 64 per le imprese termali e 33 per quelle degli altri settori produttivi. Si può affermare, quindi, che il settore termale ha da tempo anticipato una tendenza, di appropriata valorizzazione del lavoro dirigenziale femminile, che stenta ancora ad affermarsi in altri comparti.

### **L'andamento del settore**

Le imprese del sistema termale hanno retto meglio di altri settori produttivi all'impatto con la crisi economica, anche se hanno dovuto rallentare il loro impegno in investimenti per l'ammodernamento e l'innovazione tecnologica.

Dall'indagine Federterme sull'andamento del settore termale nel periodo 2007-2008, emerge che, nel 2008, i ricavi totali del settore termale, si sono attestati intono ai 774 milioni di euro (al lordo dei rimborsi, degli sconti, dell'IVA e delle altre imposte gravanti sulle vendite) corrispondenti a poco meno di 3 milioni di euro pro capite.

Rispetto all'esercizio precedente, essi si sono accresciuti di 3 punti percentuali, ma ad un tasso più contenuto di quello messo a segno nel 2007 (+3,9%), data la decelerazione registrata da tutte le diverse componenti del fatturato (cure termali, prestazioni per il benessere, servizi alberghieri e altre attività).

Così come nel precedente biennio, anche nel 2008, all'incremento del fatturato hanno contribuito in misura maggiore i ricavi derivanti dalle prestazioni per il benessere e quelli connessi con i servizi ricettivi e le attività residuali: i primi hanno, infatti, segnato un +5,1 per cento nella valutazione a prezzi correnti ed i secondi un +3,3 per cento, portandosi rispettivamente a 79,0 e 275,9 milioni di euro. I ricavi derivanti dall'erogazione delle cure termali, al lordo dei rimborsi corrisposti dagli enti del SSN, hanno invece mostrato un andamento più dimesso (+2,5%), attestandosi su un valore di poco superiore ai 419 milioni di euro.

Nel 2008, al lordo del ticket, la spesa per cure termali a carico del SSN si è avvicinata ai 150 milioni di euro, avendo segnato rispetto all'anno precedente una diminuzione dell'1,3 per cento in termini nominali; diminuzione che, data l'invarianza delle tariffe, è ascrivibile per intero al venir meno della domanda di cicli di cura.

Al netto del ticket, la flessione della spesa è apparsa un po' più consistente, essendo la stessa passata dai 126,4 milioni di euro del 2007 ai 124,5 del 2008 (-1,5%). Si noti che i rimborsi per le prestazioni termali incidono in misura del tutto trascurabile (0,1%) sul bilancio consolidato della sanità e ne costituiscono, forse, l'unica posta che in termini reali è andata pian piano assottigliandosi, avendo mostrato negli ultimi anni una dinamica più moderata di quella dell'indice dei prezzi.

### **Principali problematiche afferenti il settore termale**

#### *a) Attuazione della legge 323/00 di riordino del settore termale*

In via preliminare, è necessario affrontare il tema dei ritardi nell'attuazione dalla legge del 24 ottobre 2000, n. 323.

A seguito dell'entrata in vigore della predetta legge, l'assetto della normativa disciplinante il settore termale ha subito una radicale innovazione.

Il provvedimento in questione ha finito con il congiungersi e stratificarsi con la normativa preesistente, peraltro in parte richiamata, sia con riferimenti diretti alle norme, che con rinvii di natura indiretta.

Il sistema termale italiano necessitava fortemente di una organica legge di riordino, poiché la disciplina precedente, di cui rimane apprezzabile la chiarezza definitoria, risultava ormai desueta in più aspetti.

La legge n.323 è una c.d. legge "cornice" destinata a dettare norme di principio, volte a determinare i confini entro i quali deve poi muoversi la normativa regionale e delle Province Autonome ed il suo limite, connesso peraltro alla multidisciplinarietà della materia termale, è rimasto quello di non avere potuto rispondere a tutte le domande ed istanze che agitano il sistema e che si riflettono sugli aspetti sanitari, turistici, ambientali ed economici, spesso oggetto di ulteriore e ancor più specifica normativa.

Inoltre, in più parti, essa si configura, ancora, come legge di delega, trasferendo ad altri soggetti il compito di dare attuazione ai fini che da essa stessa sono enunciati.

Questo aspetto, logicamente, finisce per tradursi in un limite di estremo rilievo, visto che i tempi attuativi e di emanazione di atti ulteriori subiscono inevitabilmente i ritardi legati al compimento delle prescritte procedure amministrative, complicate dalla necessità di

rispettare le competenze regionali che, tra l'altro, sono ulteriormente mutate con la modifica del titolo V della Costituzione.

Nell'allegare uno schema delle singole disposizioni che compongono il testo della legge relativo a quelle parti che non hanno ancora ricevuto una piena attuazione, rileviamo, inoltre che si possa procedere ad una revisione di alcune disposizioni, quali quelle relative all'apertura di centri benessere all'interno degli stabilimenti termali, che devono essere adeguate alle mutate esigenze delle imprese e del mercato.

b) Destinazione di una quota del FSN per il finanziamento delle cure termali erogate dal Servizio Sanitario Nazionale

Occorre premettere che la determinazione delle tariffe massime riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale per le prestazioni di assistenza termale segue modalità di definizione diverse rispetto a quelle previste per gli altri settori della Sanità, e ciò in ragione della diversa e specifica normativa riferita al settore termale.

Le tariffe, infatti, sono definite dall'accordo di cui all'art. 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, tra regioni e Federterme, con la partecipazione del Ministero della Salute. L'Accordo diviene efficace con il recepimento dello stesso da parte della Conferenza Stato-Regioni.

Questo fattore ha consentito, fino ad oggi, un rigoroso controllo della spesa, elemento che differenzia la situazione del comparto termale da quella degli altri settori della sanità, sprovvisti di tale disciplina *ad hoc*.

Per tali ragioni, anche sulla base del recente scenario di rinnovata collaborazione concordato, in occasione del recentissimo rinnovo dell'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009, intervenuto il 29 luglio 2009 e recepito il successivo 30 ottobre, è opportuno che, a decorrere dal 2010, nel "Patto per la Salute", una quota del Fondo Sanitario Nazionale sia espressamente riservata al finanziamento delle cure termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

L'importo di tale quota dovrebbe essere fissato in misura pari a quella della previsione di spesa di volta in volta definita nell'accordo stipulato ai sensi dell'art. 4 cit. e dovrebbe essere annualmente incrementato di una percentuale pari al tasso di crescita dello stesso Fondo Sanitario Nazionale.

Conseguentemente, come già avvenuto per gli anni 2008, 2009 dovrebbero essere individuate ed impegnate per gli esercizi 2009 e 2010, risorse finanziarie specifiche per la revisione delle tariffe predette, come già utilmente disposto dall'art. 8, D.L. 248/07, convertito nella l. n. 31/09.

In tal modo si eviterà, come accaduto negli ultimi anni, che i rinnovi dell'Accordo nazionale incontrino difficoltà derivanti dall'assenza di chiari riferimenti sulle risorse disponibili.

c) Incidenza dell'IVA indetraibile sugli investimenti delle aziende termali.

Le Aziende termali, operando in regime di esenzione IVA (art. 10 punto 19 D.P.R. 633/72), sono impossibilitate a detrarre l'IVA su tutti gli acquisti di beni e sulle prestazioni di servizio, sia che si tratti di acquisti afferenti la gestione corrente sia che si tratti di investimenti capitalizzabili.

E' quindi necessario prevedere che le Aziende termali, anche al fine di rendere effettivo il conseguimento delle finalità di riqualificazione e sviluppo del settore di cui alla legge di riordino del settore termale del 24 ottobre 2000, n. 323 possano dedurre l'IVA:

1. per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali (ivi compresi gli interventi per il risparmio energetico);
2. per i costi sostenuti allo scopo di impiantare o ampliare le attività di cui al punto precedente;
3. per i costi sostenuti per acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo;
4. per i costi inerenti il ricorso al lavoro somministrato.

Si eliminerebbe, così, una distorsione che colpisce, di fatto, unicamente il settore termale, dovuta alla forviante considerazione che, essendo il Servizio Sanitario Nazionale il "cliente" principale delle aziende, gravare dell'IVA le prestazioni erogate a carico dello stesso rappresenterebbe un ulteriore onere per l'erario.

In realtà, tale previsione non costituirebbe, nella sostanza, un onere ulteriore, in quanto sottrarrebbe l'IVA al costo di investimento (come già avviene oggi) non facendola quindi rientrare tra gli ammortamenti annuali dell'azienda (con il conseguente abbattimento della base imponibile ai fini delle II.DD.), riducendola, invece, con evidenti benefici finanziari per le aziende stesse nell'ambito della logica della "partita di giro".

E' provato, infatti, che l'accelerazione degli investimenti determina un effetto di incremento sia in termini di IVA che in termini di imposta diretta. Il tutto è atto a compensare, quindi, in maniera più che proporzionale, una perdita di gettito diretto che sarebbe più che modesta (4 milioni di euro stimati).

d) Promozione del settore turistico - termale

I concorrenti del sistema termale nazionale sono rappresentati dai quei Paesi che hanno correttamente inquadrato le potenzialità che il termalismo può esprimere, sia sul versante

sanitario che su quello turistico, e che attuano convinte politiche di sostegno a favore delle loro aziende termali, cui si accompagnano iniziative promozionali mirate e sempre più efficaci.

Il termalismo in Italia, invece, è da troppo tempo costretto sulla difensiva e, nonostante l'impegno, pluridecennale ed in prima linea di Federterme, non si è mai riusciti a favorire la realizzazione di una vera "politica per il termalismo", anche sul versante della promozione, sia in Italia che all'estero.

Continuiamo a registrare, invece, una preoccupante assenza di attenzione per il settore, e ciò sebbene l'ENIT, facendo proprie le nostre ripetute sollecitazioni intese a dare attuazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge di riordino del settore termale, abbia l'obbligo di prevedere, nei propri programmi annuali, anche idonee iniziative per la promozione del termalismo nazionale.

Un maggiore e migliore coordinamento, inoltre, in particolare con il sistema delle Regioni, è auspicabile anche sul versante della promozione turistico - termale, tenuto soprattutto conto anche del fatto che, proprio in questi giorni, il Ministro per il Turismo sta elaborando un nuovo progetto di legge relativo a "*Misure urgenti per il rilancio dell'immagine del "Sistema Italia" ai fini del sostegno del settore turistico nazionale*".

#### e) Privatizzazioni

Altro tema di particolare importanza è quello relativo all'individuazione di percorsi virtuosi di privatizzazione, che consentano ad imprese che hanno fatto la storia del termalismo italiano, di riappropriarsi di quel ruolo di primo piano che è, indubbiamente di loro spettanza.

Va sottolineata, infatti, la situazione di seria difficoltà nella quale versano, attualmente, diverse grandi aziende di proprietà pubblica ed i problemi che vivono, soprattutto a seguito della recente crisi economica, vaste aree termali del nostro Paese; tali situazioni, rendono ormai necessario operare soluzioni appropriate per arrivare a privatizzazioni non "traumatiche", non più differibili.

Tali percorsi di privatizzazione dovranno riguardare l'insieme degli *assets* materiali e immateriali che lo costituiscono e che, se opportunamente messi sul mercato, potranno consentire ad imprenditori qualificati di elaborare piani industriali seri, credibili e finanziabili.

Per le ragioni sopra esposte, Federterme ha sottoscritto, lo scorso 9 luglio, un Protocollo con "Italia Turismo S.p.A.", ed ha avviato una prima fase di dialogo con le amministrazioni locali, per l'individuazione delle criticità rilevabili nelle varie realtà territoriali e dei possibili percorsi progettuali per risolverle.



Tali iniziative necessitano dell'irrinunciabile supporto di tutte le istituzioni, nazionali e locali, in un quadro di certezze normative, prima ancora che di risorse, che al bisogno dovrà essere opportunamente rivisto e "rafforzato" nel senso di un più diretto impulso agli enti locali, in direzione delle dismissioni.

Riepilogando, l'industria termale italiana presenta luci ed ombre ma anche prospettive positive di recupero di competitività e crescita sostenibile a condizione che si affrontino i seguenti punti:

- Attuazione della legge 323/2000 di riordino del settore termale;
- Destinazione di una quota del Fondo Sanitario Nazionale al finanziamento delle cure termali erogate dal SSN;
- Detraibilità dell'IVA termale;
- Promozione del settore turistico-termale;
- Privatizzazioni

## Allegato

### **Schema sullo stato di attuazione della legge di “Riordino del settore termale” del 24 ottobre 2000, n. 323**

#### **Art. 1**

##### **Finalità**

*“Le regioni, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con gli enti interessati gli strumenti di valorizzazione, di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori termali, adottati secondo le rispettive competenze. In caso di mancato rispetto del termine, il Governo provvede ad attivare i poteri sostitutivi, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.*

*Il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo recante un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermali che raccolga, coordinandola, la normativa vigente.*

*Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità e alla attuazione della presente legge secondo quanto disposto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione” (NON ATTUATO)*

#### **Art. 4 (II comma)**

##### **Erogazione delle cure termali**

*“Entro 60 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, il Ministro della Sanità, con proprio provvedimento, emana linee guida concernenti l’articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati per ciascuna delle patologie individuate dal decreto....” (vd. D.M. 13.2.2005) (NON ATTUATO)*

**N.B.:** nell’accordo per l’erogazione delle prestazioni termali per il 2008-2009, è previsto l’avvio di un confronto in sede tecnica per una prima definizione dei “cicli combinati”

#### **Art. 6.**

##### **Ricerca scientifica, rilevazione statistico-epidemiologica, educazione sanitaria.**

*“Il Ministro della Sanità può promuovere il coinvolgimento e la collaborazione delle aziende termali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ferme restando le competenze del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204.*

*Al fine della realizzazione dei programmi di cui al comma 1, le regioni si avvalgono delle università, degli enti e degli istituti di ricerca specializzati, per lo svolgimento delle attività relative alla definizione dei modelli metodologici e alla supervisione tecnico-scientifica sulla attuazione degli stessi programmi". (FACOLTA' NON UTILIZZATA)*

#### **Art. 9.**

##### ***Profili professionali.***

*"Il profilo professionale di operatore termale che opera esclusivamente negli stabilimenti termali è disciplinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229<sup>i</sup>. Sono fatte salve le competenze delle professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n.42".*

**N.B.** Il sopra riportato articolo istituisce il profilo dell'operatore termale. Si tratta, nello specifico, di un soggetto professionale che svolge la sua attività presso gli stabilimenti termali ed è estraneo al ruolo strettamente medico.

L'operatore termale, infatti, svolge quelle attività di natura sanitaria che corrispondono alla materiale erogazione delle cure (es. massaggiatore, fanghino, assistente all'erogazione delle diverse tipologie di cura etc.). Si tratta di una figura estremamente necessaria per le aziende termali, che spesso, infatti, hanno manifestato la richiesta di una rapida attuazione almeno di questa parte della legge n. 323/00.

Nell'intenzione del legislatore l'operatore termale, assunta tale qualifica, potrà poi "spenderla" esclusivamente presso gli stabilimenti termali. Ed infatti, quale "operatore termale qualificato" egli potrà operare solo negli stabilimenti termali stessi.

A tutt'oggi il Tavolo tecnico Regioni/Ministero della Salute/Federterme non ha ancora concretamente avviato un percorso per l'approvazione in Conferenza Stato/Regioni della figura dell'operatore termale, sulla base di un'intesa che è auspicabile sia formalizzata al più presto.

#### **Art. 12.**

##### ***Promozione del termalismo e del turismo territoriale.***

*"Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nell'esercizio della propria attività istituzionale l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) inserisce nei propri piani e programmi idonee iniziative per la promozione del termalismo nazionale all'estero quale parte integrante della complessiva offerta turistica italiana, utilizzando anche a tale fine l'apporto tecnico-organizzativo di organismi consortili eventualmente costituiti con la partecipazione delle aziende termali e di istituzioni, enti ed associazioni pubblici o privati interessati allo sviluppo dell'economia nei territori termali". (NON ATTUATO)*

#### **Art. 13**

##### ***Marchio di qualità termale.***

*“Con decreto del Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio di qualità termale riservato ai titolari di concessione mineraria per le attività termali, ai quali è assegnato, con decreto del Ministro dell’Ambiente, su proposta della regione, secondo le modalità stabilite dalle Regioni, in base ai principi indicati ai commi 2 e 3.*

*Il marchio di qualità termale può essere assegnato solo se per il territorio di riferimento della concessione mineraria sono stati adottati gli strumenti di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale di cui all’articolo 1 comma 4.*

*Il titolare della concessione mineraria per le attività termali presenta alla regione di appartenenza la domanda di assegnazione del marchio di qualità termale unitamente ad una documentazione attestante: a) l’adozione di apposito bilancio ambientale e la relativa relazione tecnica;*

*b) la sottoscrizione, certificata dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di accordi volontari tra gli esercizi alberghieri del territorio termale per autodisciplinare l’uso più corretto dell’energia e dei materiali di consumo in funzione della tutela dell’ambiente;*

*c) l’attività di promozione, certificata dalla competente azienda di promozione turistica, per la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storico-artistiche proprie del territorio termale;*

*d) l’adozione da parte degli enti locali competenti di idonei provvedimenti per la gestione più appropriata dei rifiuti e per la conservazione e la corretta fruizione dell’ambiente naturale.*

*L’assegnazione del marchio di qualità termale è sottoposta a verifica da parte dei Ministeri dell’ambiente*

*e dell’industria, del commercio e dell’artigianato ogni tre anni.*

*Nell’ambito dell’attività di cui all’art.12, l’ENIT promuove la diffusione del marchio di qualità termale*

*sul mercato turistico europeo ed extraeuropeo”. (NON ATTUATO)*

## **Art. 14**

### **Pubblicità e sanzioni.**

*“L’autorizzazione ad effettuare la pubblicità delle terme e degli stabilimenti termali nonché delle relative acque termali e dei prodotti derivanti dalle stesse, limitatamente a quanto attiene alle cure termali e dei prodotti derivanti dalle stesse, limitatamente a quanto attiene alle cure termali, alle patologie, alle indicazioni e alle controindicazioni di natura clinico-sanitaria, è rilasciata dall’autorità sanitaria competente per territorio, sentito il parere del servizio di igiene.*

*La pubblicità effettuata in violazione di quanto disposto dal comma 1 e dall’articolo 2, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 50 milioni.*

*L’erogazione da parte di centri estetici delle prestazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera*

*b) è punita con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni”.*

**N.B.** Fino ad oggi la norma è stata rispettata soprattutto grazie alle iniziative messe in campo dalla Federterme, che interviene, anche su segnalazione delle proprie associate, affinché le espressioni pubblicitarie che richiamano direttamente alle terme, alle cure e/o alle acque termali, utilizzate da strutture non in possesso dei requisiti previsti dall’art.2 della legge, vengano rimosse e/o rettifiche.